



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
(Provincia di Livorno)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DELLE
ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ in data _____



INDICE

TITOLO 1 - NORME GENERALI	4
ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI.....	4
ARTICOLO 3 - COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI.....	6
ARTICOLO 4 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.....	7
ARTICOLO 5 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ.....	7
ARTICOLO 6 - NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.....	8
ARTICOLO 7 - NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA E IN MATERIA DI SICUREZZA.....	10
ARTICOLO 8 - VENDITA MERCI USATE.....	10
TITOLO 2 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO	11
Capo I – Mercati e Fiere	11
ARTICOLO 9 - NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI.....	11
ARTICOLO 10 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ MEDIANTE POSTEGGIO	11
ARTICOLO 11 - PROCEDURE PER ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI IN CONCESSIONE NEI MERCATI E NELLE FIERE.....	12
ARTICOLO 12 - ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI IN MERCATI O FIERE DI NUOVA ISTITUZIONE	12
ARTICOLO 13 - ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI RISERVATI.....	13
ARTICOLO 14 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI (SPUNTA) E MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE.....	13
ARTICOLO 15 - MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE	14
ARTICOLO 16 - SUBINGRESSO NEL TITOLO ABILITATIVO.....	14
ARTICOLO 17 - SPOSTAMENTO DEL MERCATO E DELLA FIERA	15
ARTICOLO 18 - MIGLIORIA E SCAMBIO DI POSTEGGI.....	16
ARTICOLO 19 - MERCATI E FIERE A CARATTERE SPERIMENTALE.....	16
ARTICOLO 20 - INDIVIDUAZIONE DI NUOVI MERCATI E FIERE.....	17
ARTICOLO 21 - MERCATI STRAORDINARI.....	17
ARTICOLO 22 – MERCATO PROLUNGATO	17
ARTICOLO 23 - FUNZIONAMENTO DEI MERCATI E DELLE FIERE	18
ARTICOLO 24 - CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE.....	18
ARTICOLO 25- INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI E DELLE FIERE.....	19
ARTICOLO 26 - MERCATI STAGIONALI	19
Capo II – Commercio itinerante	20
ARTICOLO 27 - ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	20
ARTICOLO 28 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO	20
ARTICOLO 29 - DIVIETO DELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE.....	21
Capo III - Fiere promozionali	22
ARTICOLO 30 - NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELLE FIERE PROMOZIONALI.....	22
ARTICOLO 31 - DETERMINAZIONE DEGLI ORARI	22
ARTICOLO 32 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE PROMOZIONALI.....	23
ARTICOLO 33 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI	23
ARTICOLO 34 - FIERE PROMOZIONALI A CARATTERE SPERIMENTALE	23
ARTICOLO 35 - INDIVIDUAZIONE DI NUOVE FIERE PROMOZIONALI.....	24
ARTICOLO 36 - CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE.....	24
Capo IV – Manifestazioni commerciali a carattere straordinario.....	25
ARTICOLO 37 - MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO E RILASCIO DELLE CONCESSIONI TEMPORANEE	25
Capo V – Posteggi fuori mercato	26



Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

ARTICOLO 38 – POSTEGGI FUORI MERCATO – LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE E ASSEGNAZIONE	26
ARTICOLO 39 - POSTEGGI FUORI MERCATO CON STRUTTURA	26
ARTICOLO 40 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI FUORI MERCATO OCCASIONALMENTE LIBERI	27
ARTICOLO 41 - POSTEGGI FUORI MERCATO A CARATTERE SPERIMENTALE	27
ARTICOLO 42 - INDIVIDUAZIONE DI NUOVI POSTEGGI FUORI MERCATO	27
ARTICOLO 43 - CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE	28
Capo VI - Mercatini dei non professionisti	29
ARTICOLO 44 - MERCATINI DEI NON PROFESSIONISTI: NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO	29
TITOLO 3 - DISPOSIZIONI FINALI	30
ARTICOLO 45 - GRADUATORIE	30
ARTICOLO 46 - VARIAZIONE DIMENSIONAMENTO E LOCALIZZAZIONE POSTEGGI	30
ARTICOLO 47 - ATTIVITÀ STAGIONALI	30
ARTICOLO 48 - TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO	30
ARTICOLO 49 - REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO	30
ARTICOLO 50 – VIGILANZA E SANZIONI	31
ARTICOLO 51 - DISTRUZIONE E DEVOLUZIONE DELLE MERCI SEQUESTRATE O CONFISCATE	31
ARTICOLO 52 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGAZIONI	31
ARTICOLO 53 – ENTRATA IN VIGORE	31
ARTICOLO 54 - RINVIO	31



TITOLO 1 - NORME GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 117, comma 6, della Costituzione ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 43 comma 5 della legge regionale 62/2018 - Codice del commercio - Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.
2. Il presente regolamento disciplina, inoltre, l'esercizio dell'attività di natura commerciale su area pubblica esercitata da soggetti non professionisti ai sensi dell'art.40-bis della legge sopra citata.
3. Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.
4. I riferimenti normativi di cui al presente regolamento si intendono automaticamente adeguati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia.
5. Il regolamento è aggiornato con le medesime modalità previste per la sua approvazione.

Articolo 2 - Definizioni

1. Per Legge si intende la Legge Regionale 23 Novembre 2018, n. 62. Il presente Regolamento fa anche riferimento alle Linee guida emanate a Novembre 2020 dal Ministero dello Sviluppo Economico e successiva Delibera della Regione Toscana 1548 del 9 Dicembre 2020.
 2. Per commercio su aree pubbliche si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità.
 3. Per aree pubbliche si intendono le strade, le piazze, i canali, comprese quelle del demanio marittimo, quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
 4. Per piano si intende il piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 43 della Legge.
 5. Per mercato si intende l'area pubblica, o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano comunale di cui all'articolo 43 della Legge, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande.
 6. Per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato, riservata agli operatori concessionari di posteggio, che si svolge in giorni diversi e aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, nei modi e nei termini previsti al successivo art.21.
 7. Per mercato prolungato, il prolungamento occasionale, anche nelle ore pomeridiane o serali, di uno dei mercati previsti dal piano.
-



8. Per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale, nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive.
 9. Per mercatini dei non professionisti, tutte le manifestazioni, comunque denominate, che possono svolgersi su aree pubbliche o private aperte al pubblico, alle quali possono partecipare esclusivamente soggetti non professionisti, purché in possesso dei requisiti di cui alla lettera j-bis) dell'art.32 della Legge.
 10. Per posteggi si intendono le parti delle aree pubbliche, o private di cui il Comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale.
 11. Per posteggi fuori mercato si intendono le parti delle aree pubbliche, o private di cui il Comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale al di fuori delle aree destinate a mercato e per specifici prodotti commerciali individuati nel piano; qualora su tale area insista box o altro manufatto non è prevista la spunta.
 12. Per fiera si intende la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
 13. Per fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale indetta con Delibera di Giunta Comunale al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese o i soggetti di cui all'art.9, comma 2, lettera i) della Legge, purché professionisti, nella percentuale stabilita dal provvedimento di istituzione della manifestazione stessa.
 14. Per fiera specializzata nel settore dell'antiquariato, la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, modernariato, e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriale di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale.
 15. Per autorizzazione all'esercizio dell'attività e contestuale concessione di suolo pubblico del posteggio si intendono gli atti rilasciati dal SUAP competente per il territorio in cui ha sede il posteggio, che consente l'utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o in una fiera, e che per quanto attiene alla disciplina di utilizzo del suolo pubblico è assoggettato alle vigenti norme regolamentari in materia di canone.
 16. Per concessione di suolo pubblico temporanea si intende l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito della fiera specializzata nel settore dell'antiquariato, della fiera promozionale e della manifestazione commerciale a carattere straordinario.
 17. Per settore merceologico si intende la tipologia di prodotto messo in vendita dall'operatore limitatamente alla discriminante fra alimentare e non alimentare.
-



18. Per specializzazione merceologica si intende la particolare tipologia di merce, all'interno del settore merceologico, abbinata ad un singolo posteggio al fine di garantire, nell'ambito dei mercati, fiere e le altre manifestazioni, una adeguata ampiezza di assortimento.
19. Per abilitazione all'esercizio in forma itinerante, la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) al SUAP competente per il territorio nel quale s'intende avviare l'attività medesima.
20. Per presenze in un mercato, nella fiera e fuori mercato:
 - a) relativamente all'operatore spuntista, il numero delle volte che l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale,
 - b) relativamente al concessionario il numero delle volte che ha esercitato l'attività secondo le disposizioni del presente regolamento.
21. Per miglioria, la procedura ad evidenza pubblica che consenta ad un operatore titolare di autorizzazione/concessione di posteggio in un mercato o in una fiera, di trasferirsi in un altro purché non assegnato, alle condizioni di cui all'art.18 del presente regolamento.
22. Per scambio, la possibilità riconosciuta a due operatori concessionari di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio secondo le regole previste al successivo art.18.
23. Per spunta, operazione con la quale, entro e non oltre l'inizio dell'orario di vendita nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato, dopo aver verificato le presenze degli operatori titolari delle concessioni di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati. L'Amministrazione Comunale provvede alla gestione della spunta con proprio personale o con strumenti e applicativi che consentano di effettuare in modalità automatizzata le verifiche e le assegnazioni indicate.
24. Per spuntista, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, per quel giorno aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.
25. Per posteggio in struttura si intende lo spazio chiuso e attrezzato (box o altro manufatto collocato su area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità che venga dato in concessione ad un operatore per l'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica. Nel caso di posteggi in struttura non si procede alla spunta.
26. Per attività stagionali le attività di commercio sulle aree pubbliche esercitate per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare.

Articolo 3 - Compiti degli Uffici comunali

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
 2. A tale scopo i diversi Uffici, in accordo con le associazioni di categoria, hanno facoltà di
-



emanare atti o direttive, in ottemperanza alle norme vigenti ed agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato e di commercio sulle aree pubbliche in genere.

Articolo 4 - Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività di commercio su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di acquisto dei consumatori;
 - b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa, la circolazione delle merci, la semplificazione delle procedure relative agli adempimenti amministrativi afferenti l'esercizio delle attività commerciali;
 - c) la tutela del consumatore, con particolare riferimento alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti, alla trasparenza dell'informazione sui prezzi e alla qualificazione dei consumi;
 - d) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva nonché l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
 - e) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
 - f) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari e la promozione del territorio e delle risorse comunali;

Articolo 5 - Esercizio dell'attività

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali e da società regolarmente costituite, e può svolgersi:
 - a) su posteggi dati in concessione;
 - b) in forma itinerante nelle aree dove è consentito l'esercizio.
 2. I posteggi o il complesso dei posteggi possono assumere, a seconda dei casi, le seguenti denominazioni.
 - a) posteggi isolati o fuori mercato;
 - b) mercati;
 - c) fiere;
 - d) fiere promozionali;
 - e) manifestazioni commerciali a carattere straordinario
 3. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP se effettuato su posteggio dato in concessione ed a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), se effettuato in forma itinerante. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP. L'utilizzo del suolo
-



pubblico è soggetto alla corresponsione del relativo canone, secondo quanto stabilito nello specifico regolamento comunale.

4. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato sul posto, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico sanitaria.
5. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali non comunali è soggetto ad autorizzazione comunale, previo nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo di tali aree.
6. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti e collaboratori in possesso della dichiarazione, redatta in conformità agli articoli 46 e seguenti del D.P.R. 445/2000, attestante il rapporto con l'impresa ed esibita su richiesta degli organi di vigilanza e controllo.
7. L'esercizio dell'attività è soggetto all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi degli articoli 44, 45 e 46 della legge.
8. La partecipazione da parte di imprese a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario, è subordinata alla verifica di regolarità contributiva, fatta salva l'ipotesi di attività esercitata nel periodo intercorrente tra l'esito negativo della verifica e la decadenza del titolo abilitativo di cui all'articolo 127, comma 1, lettera e).

Articolo 6 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. Le autorizzazioni/concessioni/titoli abilitativi di cui al presente regolamento devono essere esibiti, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, in originale o copia conforme.
 2. I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
 3. Tutte le merci esposte al pubblico devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e, se richiesto, le indicazioni sulla provenienza dei prodotti.
 4. E' vietata la vendita di prodotti e indumenti che presentino riproduzioni e/o immagini oltraggiose del decoro e delle culture o che contengano rimandi e raffigurazioni volgari e offensive dell'Italia, del suo patrimonio artistico, delle sue città e delle sue tradizioni.
 5. Le tende di protezione del banco di vendita possono sporgere dallo spazio assegnato a condizione che siano collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 m, che non vengano utilizzate per l'esposizione della merce in vendita e che possano essere ritirate nel giro di brevissimo tempo per permettere l'eventuale circolazione dei veicoli di emergenza, e siano comunque in regola con il rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada (D.L. 285 del 30 aprile 1992, e successive modificazioni). Lo spazio fra due banchi può essere occupato fino alla metà della sua estensione salvo diversi accordi fra i soggetti coinvolti.
-



6. Le aste verticali di sostegno delle tende di protezione del banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno, poste sotto le tende, non deve sporgere dalla superficie assegnata.
 7. E' fatto obbligo di mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita; tali veicoli devono sostare entro lo spazio assegnato come posteggio, ad esclusione dei casi in cui le dimensioni dei posteggi e le caratteristiche strutturali del mercato non lo consentano. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
 8. Al termine dell'attività giornaliera dovrà essere cura degli operatori differenziare i rifiuti prodotti e raccogliarli in appositi contenitori/sacchi da lasciare nella zona del posteggio assegnato, onde limitarne la dispersione e facilitarne la relativa rimozione da parte dell'operatore ecologico, salvo ulteriore diverso accordo con i responsabili del servizio di raccolta rifiuti. Il Comune garantirà il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti al termine delle attività.
 9. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche, improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
 10. È esplicitamente vietato introdurre nell'area di svolgimento della manifestazione materiale classificato esplosivo, detonante, asfissiante e comunque pericoloso, anche se contenuto in taniche, bombolette ed altro.
 11. L'Amministrazione Comunale, in ogni caso, si riserva di dettare norme tese a migliorare gli aspetti di sicurezza e di igiene inerenti le attività disciplinate dal presente regolamento.
 12. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempreché il volume sia minimo da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
 13. E' consentito l'utilizzo di generatori di corrente, purché insonorizzati, rispondenti alle vigenti normative e dotati di dispositivi atti a controllare le emissioni degli scarichi della combustione in atmosfera. In ogni caso il Comune potrà vietare l'uso di generatori in fase di bando per la concessione dei nuovi posteggi, fatte salve specifiche esigenze legate allo svolgimento di manifestazioni che si svolgono la sera o con particolari necessità.
 14. Nello svolgimento dell'attività di vendita, nell'utilizzo delle attrezzature di proprietà dell'Amministrazione, nella installazione e messa in esercizio delle strutture e degli impianti all'interno dei posteggi ricevuti in concessione, nonché nell'utilizzo di materiali o sostanze pericolose, gli operatori dei mercati sono direttamente responsabili dei danni provocati per colpa o imperizia propria o dei dipendenti, a terzi, a beni dei terzi o dell'Amministrazione medesima.
 15. In caso di utilizzo, da parte di uno stesso concessionario, di due posteggi adiacenti, i banchi di vendita non possono essere uniti ma è necessario lasciare, per motivi di sicurezza, la distanza prevista nel relativo Piano della Sicurezza appositamente predisposto, per permettere il passaggio delle persone.
-



16. Nel caso di mercati e fiere di particolare significatività sia per quanto riguarda la storicità della manifestazione che per quanto riguarda il pregio del luogo di svolgimento, l'Amministrazione comunale potrà istituire una apposita commissione che valuterà la qualità delle strutture utilizzate per la vendita e la qualità della merceologia esposta.

Articolo 7 - Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza

1. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze comunali.
2. In relazione all'articolo 43, comma 9, della Legge ogni area pubblica destinata all'esercizio dell'attività è dotata di almeno un servizio igienico-sanitario ogni 30 posteggi. E' considerata idonea a soddisfare la condizione la presenza, nell'area mercatale o fieristica o nelle sue vicinanze, di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dotati di servizi igienici per gli avventori.
3. Gli operatori che esercitano l'attività mediante veicoli attrezzati con impianti di cottura a GPL sono soggetti al rispetto delle raccomandazioni tecniche di prevenzioni incendi di cui alla circolare protocollo 3794 del 12 marzo 2014 del Comando Generale del C.N.VV.F.
4. E' possibile l'accesso dei mezzi di soccorso, all'area del mercato e della fiera, anche attraverso l'utilizzo di vie secondarie adiacenti alle aree stesse.

Articolo 8 - Vendita merci usate

1. In caso di vendita di merci usate, nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato.
 2. Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute.
 3. I prodotti esposti per la vendita devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.
-



TITOLO 2 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO

Capo I – Mercati e Fiere

Articolo 9 - Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda all'affidamento a soggetti esterni, quali consorzi e cooperative di operatori che esercitano l'attività sul mercato oggetto dell'affidamento in gestione, Associazioni di categoria o i loro Centri di assistenza Tecnica (CAT), Centri Commerciali Naturali, ecc. In tal caso si procederà ad apposita gara. I rapporti tra Comune e soggetto gestore saranno regolati da specifica convenzione.
2. L'attività di vendita è effettuata da operatori abilitati al commercio su area pubblica in posteggi definiti dal piano ed assegnati in concessione secondo le modalità stabilite dalla normativa.

Articolo 10 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio

1. L'autorizzazione e la concessione dodecennale di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato sono rilasciate contestualmente. L'autorizzazione abilita, nell'ambito del territorio regionale, anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
 2. La concessione di posteggio di cui al comma 1 ha la durata di dodici anni ed è tacitamente rinnovata alla scadenza. Il rinnovo è escluso se il titolare, anche se abbia concesso in affitto l'azienda o un ramo di essa, non risulta iscritto nel registro delle imprese quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche, salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività. Tali disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2021. Per quanto non previsto dal presente comma, ai posteggi non riassegnati si applica quanto previsto dall'articolo 37 della Legge.
 3. Un medesimo soggetto può essere titolare o possessore al massimo di due concessioni di posteggio nell'ambito dello stesso settore merceologico alimentare e non alimentare, se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento, o di tre, se il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento.
 4. Il rilascio della concessione è sottoposto alla verifica del possesso del DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva.
 5. E' fatto divieto all' esercente concessionario del posteggio, di utilizzarlo in maniera difforme da quanto indicato in concessione, sia in relazione alle sue dimensioni, che alla destinazione merceologica e/o specializzazione merceologica.
-



Articolo 11 - Procedure per assegnazione dei posteggi in concessione nei mercati e nelle fiere

1. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio nel mercato e nella fiera è effettuato, con riferimento a ciascun posteggio, mediante la predisposizione di appositi bandi da inviarsi entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno al Bollettino ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.
2. I bandi sono pubblicati anche sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
3. Il bando contiene:
 - a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e l'eventuale specificazione che trattasi di un mercato o di una fiera di nuova istituzione;
 - b) l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'articolo 41 della Legge;
 - c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, l'intera fiera o singoli posteggi;
 - d) il termine entro il quale il comune redige la graduatoria, che non può comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
4. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio nei mercati e nelle fiere è presentata al SUAP competente per il territorio dove ha sede il posteggio a partire dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando comunale nel B.U.R.T.
5. In caso di pluralità di domande concorrenti, l'autorizzazione e la contestuale concessione di posteggi resisi disponibili o di nuova istituzione nei mercati e nelle fiere esistenti sono rilasciate tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato in qualità di spuntista. A parità di presenze, il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione nel registro imprese per il commercio su aree pubbliche.
6. Prima della pubblicazione dei bandi di cui al comma 1, può procedersi alla predisposizione di un bando per la miglioria riservato agli operatori del mercato o della fiera, concessionari di posteggio.

Articolo 12 - Assegnazione di posteggi in mercati o fiere di nuova istituzione

1. L'autorizzazione e la contestuale concessione di posteggi nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità di una concessione;
 2. A parità di punteggio si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
-



Articolo 13 - Assegnazione di posteggi riservati

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono riservati posteggi a favore:
 - a) dei soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate),
 - b) degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della l.r. 45/2007, aventi sede nel medesimo ambito di interesse sovracomunale di cui all'Allegato B della l.r. 65/2014 per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, anche con riferimento alla stagionalità delle stesse,
 - c) alle imprese il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci, abbiano età inferiore ai trentacinque anni, nei mercati o fiere di nuova istituzione.
2. I soggetti di cui al comma 1 non possono essere titolari o possessori di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.
3. Su richiesta degli imprenditori agricoli professionali è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che può essere:
 - a) dodecennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) dodecennale, con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.
4. Il numero dei posti riservati indicato per ciascuna area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche è stabilito nel piano.

Articolo 14 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi (SPUNTA) e modalità di registrazione delle presenze

1. Le presenze maturate in ciascun mercato o fiera dagli operatori non titolari di posteggio sono finalizzate alla redazione di graduatorie utili ai fini della spunta. Per ciascun mercato o fiera verrà redatta specifica graduatoria, approvata entro il mese di gennaio di ogni anno, che terrà conto del numero di presenze maturate "alla spunta" negli ultimi tre anni solari. Tali graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e possono essere reperite nella specifica sezione del sito istituzionale.
 2. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati per ogni giornata di svolgimento del mercato e della fiera, è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, così come risultante dall'ultima graduatoria triennale approvata di cui al precedente comma 1.
 3. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche.
-



4. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata a soggetti aventi le stesse tipologie di vendita e secondo le modalità di cui al comma 2; vale a dire che la tipologia "alimentare" non può rimpiazzare quella "non alimentare" e viceversa.
5. L'assegnazione dei posteggi *riservati* occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 2.
6. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per eventuali posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o di proprietà del comune non ancora assegnati.

Articolo 15 - Modalità di registrazione delle presenze

1. La registrazione delle presenze nel mercato e nella fiera viene effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore nonché del tipo e dei dati identificativi del titolo abilitativo o con strumenti e applicativi che consentano di effettuare le verifiche e le assegnazioni indicate in modalità automatizzata.
2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio dell'attività di vendita.
3. Qualora l'operatore non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione non ha luogo.
4. La registrazione delle presenze nel mercato è effettuata esclusivamente a favore dell'operatore che svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercato.
5. La registrazione delle presenze nella fiera è effettuata:
 - a. per gli eventi di durata fino a 2 giorni a favore dell'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione;
 - b. per gli eventi di durata superiore a 2 giorni a favore dell'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnato per almeno due terzi della durata della manifestazione.
6. Nel caso in cui eventi gravi ed eccezionali (neve, altre calamità, ecc.) comportino l'assenza dal mercato o dalla fiera di oltre il 50% degli operatori tale assenza è da considerarsi giustificata.

Articolo 16 - Subingresso nel titolo abilitativo

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale, ed è soggetto a comunicazione da effettuarsi dal subentrante al SUAP competente per territorio, prima dell'effettivo avvio dell'attività da parte del subentrante e comunque entro un anno dalla morte del titolare.
 2. Il subentrante nel titolo abilitativo acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.
 3. I titoli abilitativi di cui al comma 1 sono reintestati, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché abbiano nominato, con la maggioranza indicata
-



nell'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.

4. Nei casi di cui al comma 3, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare o alla somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 della Legge, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti professionali di cui all'art.12 della Legge, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.
5. In ogni caso il subentrante non può avere accesso al mercato o alla fiera se non ha presentato apposita comunicazione di subentro, regolare e completa, al SUAP, da esibire, su richiesta, agli organi di vigilanza.
6. I contratti di cessione o gestione dell'azienda devono essere redatti in una delle forme previste dall'articolo 2556 del Codice Civile.
7. Il subingresso nel titolo abilitativo è subordinato all'accertamento della regolarità contributiva nonché dei pagamenti relativi al canone per l'occupazione di suolo pubblico, riferita sia al cedente che al subentrante.
8. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992 è consentito solo a favore di un altro soggetto portatore di handicap.

Articolo 17 - Spostamento del mercato e della fiera

1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 43, comma 6 della Legge, ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, il comune, previa concertazione con le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, può provvedere allo spostamento di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi.
 2. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, della Legge per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, il comune può trasferire o modificare l'assetto del mercato, della fiera, della fiera promozionale o dei posteggi fuori mercato, previa consultazione delle organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, definendo congrui termini per le nuove collocazioni.
 3. In caso di modifica o trasferimento di una parte del mercato o fiera, si procederà alla riassegnazione dei posteggi dell'intero mercato o fiera solo qualora il numero dei posteggi spostati sia superiore ai 2/3 del totale complessivo dei posteggi.
 4. Al fine della riassegnazione dei posteggi si tiene conto del criterio del maggior numero di presenze maturate nel mercato o nella fiera con riferimento ai tre anni solari antecedenti
-



l'anno in cui si procede allo spostamento/modifica/trasferimento di una parte del mercato o fiera, e a parità di punteggio, della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.

Articolo 18 - Miglioria e scambio di posteggi

1. Nel caso in cui in un mercato o in una fiera si rendano disponibili uno o più posteggi (per rinuncia dell'operatore, per decadenza della concessione del posteggio, ecc.) il Comune può indire un bando per la **miglioria**, al quale deve essere data adeguata pubblicità, riservato agli operatori del mercato o della fiera concessionari di posteggio.
2. Il bando per la miglioria può essere indetto anche nel caso in cui, data la disponibilità di uno o più posteggi, venga fatta apposita richiesta da parte di uno o più operatori concessionari di posteggio nel mercato o nella fiera.
3. I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti:
 - a) maggior numero di presenze maturate nel mercato o fiera, con riferimento ai tre anni solari antecedenti l'anno di indizione del bando,
 - b) a parità di presenze, maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dall'iscrizione quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare della concessione di posteggio.
4. Le graduatorie avranno validità definita dai bandi; da esse si attingerà fino al loro esaurimento qualora si voglia assegnare ulteriori posteggi resisi liberi.
5. I posteggi che risultano liberi successivamente alle procedure di miglioria possono essere soppressi nel caso in cui il piano preveda una riduzione dell'organico finalizzato alla riqualificazione del mercato o della fiera.
6. Lo **scambio** di posteggio tra due operatori dello stesso settore può essere autorizzato dal responsabile del servizio a condizioni che ciò avvenga senza modifica degli spazi assegnati e che siano rispettate le disposizioni relative ai comparti in cui sono articolati il mercato e la fiera. In questi casi il Comune provvede a determinare lo scambio del posteggio aggiornando l'autorizzazione e contestuale concessione di suolo pubblico. Il titolo aggiornato manterrà la medesima scadenza prevista nel precedente atto autorizzativo. Resta inteso che la domanda di scambio di posteggio dovrà essere presentata esclusivamente dai titolari della concessione dei posteggi interessati.

Articolo 19 - Mercati e fiere a carattere sperimentale

1. Possono essere istituiti nuovi mercati e fiere a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
 2. Al termine della fase di sperimentazione il Consiglio comunale, e comunque entro tre anni dal suo inizio, previo confronto con le associazioni di categoria, potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.
-



3. I bandi comunali predisposti per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, possono essere previsti con modalità diverse rispetto a quelli di cui ai mercati e alle fiere di nuova istituzione in pianta stabile. I bandi devono, in ogni caso, specificatamente indicare il carattere sperimentale di tali manifestazioni.
4. I titoli abilitativi rilasciati in seguito all'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo hanno validità per la sola durata del periodo di sperimentazione. Al termine della sperimentazione le concessioni decadono.
5. L'anzianità maturata nel posteggio oggetto di sperimentazione, qualora il bando sia stato pubblicato sul BURT, può avere specifica valutazione relativamente al bando per il passaggio dalla fase sperimentale a quella della istituzionalizzazione con la previsione del piano.
6. Le presenze maturate alla spunta del mercato sperimentale sono valide soltanto relativamente alla medesima fase sperimentale

Articolo 20 - Individuazione di nuovi mercati e fiere

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati e nuove fiere si tiene conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

Articolo 21 - Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato previsto dal piano, sono istituiti con atto di Giunta Comunale e si svolgono in giorni diversi e/o ulteriori rispetto a quelli previsti, senza la riassegnazione dei posteggi e con lo stesso organico del mercato o anche con un organico ridotto.
2. I mercati straordinari, possono essere dati, con determina dirigenziale, in concessione alle Associazioni di categoria, fermo restando il supporto dell'Amministrazione comunale per le incombenze istituzionali relative al controllo e assegnazione dei posteggi resisi vacanti.
3. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati straordinari non sono conteggiate; sono invece conteggiate le presenze degli spuntisti.

Articolo 22 – Mercato prolungato

1. Eccezionalmente, su richiesta delle Associazioni di categoria, con l'assenso della maggioranza dei titolari di concessioni del mercato originale, può essere autorizzato il prolungamento di orario del mercato stesso.
 2. Nel caso di effettuazione del mercato prolungato, è obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore previsti dalla legge sarà considerato assente a tutti gli effetti.
-



Articolo 23 - Funzionamento dei mercati e delle fiere

1. Il mercato e la fiera sono gestiti in maniera da assicurare l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi anche nel caso in cui si proceda, qualora previsto dal piano, all'affidamento in gestione a soggetti esterni, quali consorzi di operatori su aree pubbliche concessionari del mercato o della fiera, organizzazioni imprenditoriali del commercio o centri di assistenza tecnica di tali organizzazioni.
2. Per l'orario di accesso degli operatori all'area del mercato e per gli orari di vendita si fa riferimento alle schede presenti all'interno del piano. Gli orari di svolgimento possono essere suddivisi in due periodi, invernale ed estivo, secondo le modalità definite nelle schede di mercato del vigente piano.
3. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree devono essere lasciate sgombrare da mezzi ed attrezzature e dovrà essere cura degli operatori differenziare i rifiuti prodotti secondo le regole vigenti e raccogliergli in appositi contenitori/sacchi da lasciare nella zona del posteggio assegnato, onde limitarne la dispersione e facilitarne la relativa rimozione da parte dell'operatore ecologico, salvo ulteriore diverso accordo con i responsabili del servizio di raccolta rifiuti.
4. Le operazioni di registrazione presenze, sia per i titolari di posteggio che per gli spuntisti, si svolgono secondo gli orari stabiliti nel piano.
5. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato ricada in giorni festivi, l'eventuale anticipo o posticipo potrà essere concertato con le associazioni di categoria più rappresentative; qualora si tratti delle festività di Natale o Capodanno lo svolgimento potrà essere soppresso.
6. Gli orari sono modificabili con apposita ordinanza dal Sindaco, previa concertazione, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con facoltà di armonizzare detti orari a quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa e a quelli degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 24 - Circolazione pedonale e veicolare

1. Le aree di svolgimento del mercato e della fiera sono interdette, con apposita ordinanza emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno / i giorni e gli orari di svolgimento del mercato o della fiera.
 2. Le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi degli operatori per le operazioni di allestimento e smontaggio, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.
 3. Deve essere assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto soccorso laddove se ne verificasse la necessità. I passi carrabili presenti nell'area interessata dal mercato non possono essere utilizzati.
-



4. Nelle aree di cui al punto 1 è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi in uso ai soggetti portatori di handicap e di quelli il cui uso si renda necessario nel caso di eventi improvvisi di pericolo pubblico.

Articolo 25- Individuazione dei mercati e delle fiere

1. I mercati e le fiere sul territorio del Comune di Campo nell'Elba sono quelli riportati nelle schede presenti all'interno del piano.

Articolo 26 - Mercati stagionali

1. I mercati stagionali sono programmati in due periodi (invernale ed estivo) con le modalità specificate nelle schede di mercato del vigente piano
-



Capo II – Commercio itinerante

Articolo 27 - Abilitazione all'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale il soggetto intende avviare l'attività.
2. La SCIA abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale (salvo diverse disposizioni normative regionali), alla vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali dove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago; abilita anche all'esercizio dell'attività nelle fiere nonché nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato.
3. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta a notifica sanitaria ai sensi del Regolamento (CE) n.852/2004.

Articolo 28 - Modalità di svolgimento

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. È dunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
 2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito a condizione che la circolazione e la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
 3. L'attività di vendita, di qualsiasi genere commerciale, deve essere svolta con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra.
 4. L'operatore può utilizzare nell'esercizio della sua attività un solo stallo di sosta, uniformandosi alla segnaletica stradale del posto e senza occupare direttamente con estensioni del mezzo utilizzato o indirettamente mediante clientela in attesa, altri stalli di sosta.
 5. Qualsiasi prodotto di risulta derivante dall'esercizio dell'attività deve essere smaltito nel rispetto della normativa vigente in materia igienico sanitaria e di conferimento rifiuti.
 6. È vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza in linea d'aria inferiore a 150 metri dal perimetro dell'area mercatale/fieristica.
 7. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, tali attività non possono esercitarsi ad una distanza in linea d'aria inferiore a 70 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri e luoghi di culto, fatta eccezione per la vendita di piante e fiori all'esterno dei cimiteri.
-



Articolo 29 - Divieto dell'esercizio del commercio itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante per motivi di viabilità, traffico, esigenze igienico-sanitarie e di carattere ambientale è vietato nelle aree interdette, precisate all'interno del piano.
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante è altresì vietato qualora ne venga ravvisata l'incompatibilità con l'erogazione dei servizi di interesse pubblico.



Capo III - Fiere promozionali

Articolo 30 - Norme in materia di funzionamento delle fiere promozionali

1. Il Comune ha la facoltà di indire fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, mediante deliberazione della Giunta Comunale, fatto salvo l'obbligo di adeguare successivamente il piano stesso.
2. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese o i soggetti di cui all'art.9, comma 2, lettera i) della Legge, purché professionisti.
3. Per la partecipazione alle fiere promozionali sono rilasciate concessioni temporanee di posteggio aventi validità limitata al periodo di svolgimento della manifestazione.
4. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, salvo che non si proceda all'affidamento a soggetti esterni proponenti iniziative ritenute di particolare interesse. In tal caso i rapporti tra Comune e soggetto gestore saranno regolati da specifica convenzione.
5. Qualora il Comune indica una fiera promozionale affidandone la gestione a soggetto terzo, l'assegnazione dei posteggi sarà a carico di questi, con le modalità e le condizioni idonee al raggiungimento degli obiettivi della fiera promozionale e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge e dal regolamento.
6. Il soggetto privato o pubblico che intenda organizzare una fiera promozionale dovrà richiederne l'istituzione al Comune almeno trenta giorni prima della data di effettuazione.
7. Alla domanda di cui al comma precedente, deve essere allegata una relazione in cui devono essere presenti:
 - le finalità dell'iniziativa e i giorni di svolgimento
 - i settori e le eventuali specializzazioni merceologiche
 - le aree richieste e la loro localizzazione con relativa cartografia contenente anche la disposizione dei posteggi.
8. Il soggetto privato o pubblico che organizza una fiera promozionale dovrà inoltrare al Comune, entro tre giorni dal termine, una dichiarazione contenente i nominativi ed i dati anagrafici e commerciali degli operatori che hanno partecipato alla fiera promozionale.

Articolo 31 - Determinazione degli orari

1. Gli orari di svolgimento delle fiere promozionali sono stabiliti nel provvedimento di istituzione e possono essere modificati con apposita ordinanza dal Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con facoltà di armonizzare detti orari a quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa e a quelli degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
-



Articolo 32 - Assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali

1. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese o i soggetti di cui all'art.9, comma 2, lettera i) della Legge, purché professionisti.
2. Per le fiere promozionali di nuova istituzione il bando è pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative; il comune assegna i posteggi tenendo conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, risultante dall'iscrizione nel registro delle imprese quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche. In caso di parità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
3. In caso di affidamento dell'organizzazione della fiera all'esterno, per la partecipazione alle fiere promozionali sono rilasciate le concessioni temporanee di suolo pubblico per l'intera area di occupazione aventi validità limitata al periodo di svolgimento della manifestazione.

Articolo 33 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati per ogni giornata di svolgimento della fiera promozionale è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze maturate nella medesima fiera promozionale.
2. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese e, in caso di ulteriore parità, si farà riferimento all'ordine cronologico di presentazione della domanda.
3. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza è acquisita con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione. In quelle di durata superiore a due giorni la presenza è acquisita con la partecipazione ad almeno due terzi della durata della manifestazione.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.
5. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del comune e per posteggi localizzati nelle aree del centro storico per motivi di viabilità e di tutela ambientale.

Articolo 34 - Fiere promozionali a carattere sperimentale

1. Possono essere istituite nuove fiere promozionali a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
 2. Al termine della fase di sperimentazione il consiglio comunale, previo confronto con le associazioni di categoria, potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.
-



Articolo 35 - Individuazione di nuove fiere promozionali

1. Le fiere promozionali che si svolgono sul territorio del Comune di Campo nell'Elba sono quelle riportate nelle schede presenti all'interno del piano.
2. Alle stesse possono aggiungersi anche iniziative di carattere sperimentale e di natura anche periodica, concertate con le Associazioni di categoria ed approvate dalla Giunta Comunale. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuove fiere promozionali si tiene conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle compatibilita' rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

Articolo 36 - Circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera promozionale è interdetta, con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento della fiera .
 2. L'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori per le operazioni di allestimento e smontaggio, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti.
 3. I Passi carrabili presenti nell'area interessata dalla fiera non possono essere utilizzati. L'accesso è consentito ai soli mezzi di soccorso laddove se ne verificasse la necessità.
-



Capo IV – Manifestazioni commerciali a carattere straordinario

Articolo 37 - Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e rilascio delle concessioni temporanee

1. Per quanto disciplinato dal presente articolo, si individuano le seguenti definizioni:
 - a. Manifestazione commerciale a carattere straordinario: ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge regionale in materia di commercio, “la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive”. Per manifestazione finalizzata alla promozione del territorio si intende l'iniziativa commerciale volta a rafforzare l'attrattività e l'offerta del territorio comunale in occasione di eventi, mostre e altre iniziative di particolare rilevanza organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale. Le manifestazioni finalizzate alla promozione di determinate specializzazioni merceologiche sono iniziative commerciali caratterizzate da un unico tema dotato di una propria specificità. In tal caso gli operatori partecipanti dovranno essere in linea e rispondenti con il tema della manifestazione stessa.
 - b. Evento commerciale collaterale: qualsiasi evento commerciale, diverso dalle manifestazioni a carattere straordinario, che sia collaterale ad iniziative di prevalente interesse turistico, sportivo, culturale, ludico-ricreativo, etc..., organizzate dall'Amministrazione Comunale o da Enti terzi con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale.
 2. La partecipazione alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario e agli eventi di cui al presente articolo è consentita esclusivamente agli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e agli imprenditori individuali o alle società regolarmente costituite iscritte nel registro delle imprese.
 3. Gli operatori non professionisti (hobbisti e i creatori di opere dell'ingegno, di cui al seguente art.44) non possono partecipare alle manifestazioni aventi carattere commerciale di cui al presente articolo.
 4. Le modalità di svolgimento degli eventi di cui al presente articolo, siano essi organizzati dall'Amministrazione Comunale o da Enti terzi con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, verranno disciplinate di volta in volta con specifica deliberazione di Giunta Comunale.
-



Capo V – Posteggi fuori mercato

Articolo 38 – Posteggi fuori mercato – Localizzazione, caratteristiche e assegnazione

1. I posteggi fuori mercato presenti sul territorio del Comune di **Campo nell'Elba** sono riportati nelle schede presenti all'interno del piano.
2. Per l'assegnazione dei posteggi fuori mercato vigono le stesse disposizioni relative all'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati o nelle fiere.
3. E' vietata la collocazione di strutture non facilmente amovibili eccezion fatta per le strutture individuabili come "chioschi" espressamente autorizzate e previste dal piano.
4. Il SUAP competente per il territorio in cui ha sede il posteggio rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggio sulla base dei criteri di cui all'articolo 11 del presente regolamento. Il relativo bando è pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
5. Nel provvedimento con cui viene assegnato un posteggio fuori mercato devono essere evidenziati la superficie concessa, la validità temporale della concessione, l'orario di vendita, la tipologia o la specializzazione merceologica.
6. Nei posteggi fuori mercato e nei "chioschi" ubicati in qualsiasi zona del territorio comunale, non è ammessa variazione del genere merceologico rispetto a quello autorizzato e risultante dagli atti dell'Amministrazione.
7. I posteggi fuori mercato sono soggetti a spunta, fatta eccezione per quelli su cui insistono strutture o manufatti.

Articolo 39 - Posteggi fuori mercato con struttura

1. Il commercio su aree pubbliche con posteggio fisso fuori mercato può essere esercitato con l'utilizzo di chioschi, o altro manufatto, collocati su area pubblica o privata (di cui il comune abbia la disponibilità), che siano di proprietà del concessionario o dell'Amministrazione Comunale.
 2. Si definisce chiosco o altra struttura ai sensi del presente articolo qualsiasi manufatto chiuso, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, posato su suolo pubblico o su aree private soggette a servitù d'uso pubblico, non rimovibile alla fine della giornata lavorativa.
 3. I posteggi attrezzati sono vietati ovunque se la loro installazione contrasta con le normative vigenti in materia edilizia, urbanistica e in tutti i casi in cui siano d'intralcio alla viabilità veicolare, pedonale e delle persone con limitate capacità motorie o contrastino con le ragioni di decoro, di igiene, di sicurezza e di pubblico interesse.
 4. La posa dei manufatti non deve danneggiare il suolo pubblico e non può essere occupata una superficie maggiore di quella indicata nella concessione. Non è consentita, salva espressa autorizzazione, ulteriore occupazione di suolo pubblico con alcun oggetto o mezzo (furgoni ecc.) in aggiunta alle strutture di vendita autorizzate.
-



5. Le occupazioni esterne alla struttura di vendita (tavolini, sedie, banchetti, rastrelliere, espositori ecc.) devono essere ricompresi nella totalità della superficie oggetto della concessione.
6. L'ampliamento della superficie è autorizzato previo ottenimento di un nuovo titolo e nel rispetto della normativa vigente.
7. Nei posteggi fuori mercato dotati di struttura fissa non è permessa la spunta.

Articolo 40 - Assegnazione temporanea dei posteggi fuori mercato occasionalmente liberi

1. L'assegnazione dei posteggi fuori mercato occasionalmente liberi, è effettuata per la sola giornata di svolgimento dell'attività sulla base del criterio del più alto numero di presenze.
2. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche, nel registro delle imprese.
3. Per esigenze di servizio dell'organo di controllo addetto alla vigilanza di fiere e mercati, l'interessato, per poter esercitare il suo diritto ad operare quale spuntista dovrà presentarsi presso l'ufficio di Polizia Municipale munito di autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche entro le ore 7:45 del giorno in cui intende occupare, specificando il numero del posteggio cui è interessato. A spunta terminata il soggetto assegnatario dovrà procedere al versamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico previsto per lo specifico posteggio, riportando nella relativa causale: nominativo ed identificazione del posteggio.
4. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, riservati o destinati a tipologie merceologiche definite, è effettuata a soggetti aventi gli stessi requisiti e con stesse tipologie di vendita previste per il posteggio fuori mercato.
5. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi non assegnati, fino alla assegnazione tramite bando pubblico, e per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario.

Articolo 41 - Posteggi fuori mercato a carattere sperimentale

1. Possono essere istituiti nuovi posteggi fuori mercato a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
2. Al termine della fase di sperimentazione il Consiglio Comunale, e comunque entro tre anni dal suo inizio, previo confronto con le associazioni di categoria, potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.
3. E' permessa la spunta, effettuata con le modalità di cui al precedente art.40.

Articolo 42 - Individuazione di nuovi posteggi fuori mercato

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi posteggi fuori mercato si tiene conto:
-



- a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale,
- b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario,
- c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici
- d) esigenze di traffico, viabilità ed urbanistica
- e) del servizio da prestare al consumatore, in particolare in aree periferiche e disservite.

Articolo 43 - Circolazione pedonale e veicolare

1. L'area riservata ai posteggi fuori mercato, individuata nel presente regolamento viene interdetta, con apposita ordinanza emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento dell'attività.
2. L'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori per le eventuali operazioni di allestimento e smontaggio, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare l'area riservata ai posteggi fuori mercato o per i loro spostamenti.



Capo VI - Mercatini dei non professionisti

Articolo 44 - Mercatini dei non professionisti: norme in materia di funzionamento

1. Nei mercatini dei non professionisti, i partecipanti vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore, che non superino il prezzo unitario di euro 100,00, per un valore complessivo della merce esibita non superiore a euro 1.000,00.
 2. I non professionisti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 della Legge, non possono partecipare a un numero di manifestazioni superiore a dieci ogni anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività.
 3. I non professionisti devono essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal comune di residenza o, per i soggetti non residenti in Toscana, dal comune nel quale si svolge la prima manifestazione a cui si chiede di partecipare.
 4. Ai fini del rilascio del tesserino, il non professionista attesta che le merci messe in vendita sono da lui stesso prodotte, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Il tesserino di riconoscimento ha validità annuale, a partire dalla data di rilascio, su tutto il territorio regionale, non è cedibile e deve essere esposto in modo ben visibile durante lo svolgimento delle manifestazioni. Il tesserino di riconoscimento, deve essere numerato e, in particolare, deve contenere:
 - a) le generalità e la fotografia del partecipante;
 - b) un numero di spazi per la vidimazione non superiore a dieci.
 5. Il tesserino deve essere vidimato dal comune organizzatore della manifestazione, anche se la gestione della stessa è affidata a soggetti diversi. In caso di manifestazioni della durata di due giorni consecutivi, la partecipazione si considera unitaria e la vidimazione è unica.
 6. Ciascun non professionista consegna al comune, in occasione della vidimazione del tesserino, l'elenco completo dei beni che intende vendere o barattare. L'elenco contiene la descrizione delle tipologie dei beni e il relativo prezzo al pubblico.
 7. Alle merci in vendita si applicano le disposizioni di cui all'articolo 100 della Legge in materia di pubblicità dei prezzi.
 8. Il tesserino viene ritirato in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 11 della Legge.
 9. La partecipazione alle agli eventi di cui al presente articolo è consentita esclusivamente agli operatori in possesso del tesserino di riconoscimento.
 10. Le modalità di svolgimento degli eventi di cui al presente articolo, siano essi organizzati dall'Amministrazione Comunale o da Enti terzi con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, verranno disciplinate di volta in volta con specifica deliberazione di Giunta Comunale.
-



TITOLO 3 - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 45 - Graduatorie

1. Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento si procederà all'approvazione della graduatoria utile ai fini della spunta, secondo le modalità previste dal precedente art.14.
2. Per i titolari di posteggio del mercato, si procederà all'approvazione della graduatoria ogni qualvolta se ne presenti la necessità, secondo le medesime modalità previste al precedente art.14 per la redazione della graduatoria utile ai fini della spunta.
3. Altre tipologie di graduatorie verranno redatte ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Articolo 46 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni del dimensionamento singolo o complessivo dei posteggi o della loro localizzazione all'interno dell'area mercatale, sempre che siano disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti Uffici comunali, delle planimetrie allegate al Piano.

Articolo 47 - Attività stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.
3. I posteggi dovranno essere comunque previsti nel piano per il commercio su aree pubbliche.

Articolo 48 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti.
2. L'Amministrazione comunale potrà stabilire la riscossione del suolo pubblico agli assegnatari di posteggio occasionalmente libero, all'atto dell'assegnazione.

Articolo 49 - Revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo

1. Per la sospensione e la revoca del titolo abilitativo, a seguito di esito negativo dell'obbligo di regolarità contributiva o di mancata presentazione delle informazioni richieste, si rinvia a quanto previsto dagli articoli 44 e 45 della Legge.
 2. Per la sospensione volontaria dell'attività si rinvia a quanto previsto dall'articolo 87 della Legge.
-



3. Per la decadenza del titolo abilitativo si rinvia a quanto previsto dall'articolo 127 della Legge.

Articolo 50 – Vigilanza e sanzioni

1. Alle violazioni in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dall'articolo 116 della Legge.
2. Al sequestro dei beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche si applicano gli articoli 119 e seguenti della Legge.
3. Restano ferme le sanzioni per la vendita abusiva di alcolici su aree pubbliche di cui all'articolo 14-bis della Legge 125/2001.

Articolo 51 - Distruzione e devoluzione delle merci sequestrate o confiscate

1. Agli effetti degli artt. 5 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.571, nei casi in cui è previsto che si proceda alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate, il Responsabile del Comando di Polizia Municipale, competente all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, procede alla distruzione delle stesse.
2. Agli effetti delle norme predette, ad eccezione dei beni commestibili che andranno sempre distrutti, equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse per la realizzazione di interventi di beneficenza o assistenza ovvero di promozione dello sviluppo economico, disposta in favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che si impegnano a realizzare detti interventi.

Articolo 52 – Disposizioni transitorie ed abrogazioni

1. Il presente Regolamento abroga il precedente Regolamento comunale che disciplina le attività commerciali su aree pubbliche, nonché tutte le altre disposizioni con questo incompatibili.

Articolo 53 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Articolo 54 - Rinvio

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla Legge.
-